TRA

La Società COMTEL SPA presente nelle persone dei Sigg.ri Giovanni Grechi, Franco Scrivieri assistita dal Sig. Giorgio Rosmini

 \mathbf{E}

La FIM-CISL rappresentata dal Sig. Nicola Lorusso La FIOM-CGIL rappresentata dal Sig. Augustin Breda La UILM-UIL rappresentata dal Sig. Adolfo Rocchetti

Presente la RSU nelle persone dei Sigg. Armando Fabbri, Giuliano Dossi e Giuseppe Deligio

PREMESSO CHE:

- in data 16/02/2009 COMTEL SPA ha attivato una procedura di riduzione di personale ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 L.223/1991 per un totale di n° 31 lavoratori collocati nelle sedi di Milano, Padova, Roma, Napoli, Bari, Catanzaro/Lamezia Terme, Palermo, Torino, Trento, Bergamo, l'Aquila, Foggia e Lecce, strutturalmente in esubero rispetto alle esigenze aziendali;
- nel corso dell'incontro di procedura del 10 Marzo 2009 l'Azienda ha illustrato e ribadito quanto già comunicato nel corso dei precedenti incontri circa le cause che hanno determinato l'eccedenza strutturale del personale, nonché ogni altra argomentazione, aspetto e problematica.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- 1) la Società procederà alla risoluzione dei rapporti di lavoro, con conseguente collocazione in mobilità, nei confronti di un numero massimo di n° 31 Dipendenti, anche con diversa collocazione territoriale rispetto a quanto previsto in sede di attivazione della procedura;
- 2) l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità sarà effettuata in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, secondo le intese aziendali raggiunte per i lavoratori che dichiareranno lo loro non opposizione al licenziamento;

Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti prendono e danno atto di aver pienamente e correttamente esperito, con esito positivo, ad ogni effetto ed in ogni sua parte, la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della L.223/1991, che si conclude con il presente accordo sindacale, producendo, tra gli altri, anche gli effetti previsti dal 4° comma dell'art. 5 della L.223/1991.

La Parti hanno altresì inteso esercitare la facoltà di deroga e proroga della collocazione in mobilità fino al 31/12/2009 ai sensi e per gli effetti dell'art, 8 della L.236/1994.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. /a COMTEL/SPA

o. la FIOM-CGIL

p. la UILM-UIL

RSU /

TRA

La Società COMTEL SPA presente nelle persone dei Sigg.ri Giovanni Grechi, Franco Scrivieri assistita dal Sig. Giorgio Rosmini

 \mathbf{E}

La FIM-CISL rappresentata dal Sig. Nicola Lorusso La FIOM-CGIL rappresentata dal Sig. Augustin Breda La UILM-UIL rappresentata dal Sig. Adolfo Rocchetti

Presente la RSU nelle persone dei Sigg. Armando Fabbri, Giuliano Dossi e Giuseppe Deligio

PREMESSO CHE:

- in data odierna è stato sottoscritto un accordo tra COMTEL SPA e le OO.SS./RSU con oggetto la riduzione di personale per n° 31 lavoratori variamente distribuiti sul territorio nazionale;
- la Società ha precisato che la collocazione in mobilità avverrà per i lavoratori che dichiareranno la non opposizione al licenziamento.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- 1) la Società riconoscerà a titolo di incentivazione all'esodo e ad integrazione del TFR, un sostegno economico lordo individualmente pattuito e così calcolato:
 - euro 650,00 (seicentocinquanta/00) mensili lordi per il primo anno di permanenza in mobilità ed euro 700,00 (settecento/00) mensili lordi dal 13° mese di permanenza in mobilità.

Il trattamento di cui sopra verrà erogato in funzione dei mesi di permanenza in mobilità.

2) Il pagamento dell'importo individualmente determinato, unitamente al TFR, verrà erogato dalla Società subordinatamente alla sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione in sede sindacale di cui agli artt. 410, 411 c.p.c., contenente la non opposizione al licenziamento oltre ad euro 1.000,00 (mille/00) lordi a titolo di transazione generale novativa – ex art. 2113 Cod. Civ. – circa ogni pretesa od azione comunque riferibili al precorso rapporto di lavoro con la Società COMTEL SPA ed alla sua risoluzione, fatta salva la verifica contabile dei conteggi di quanto spettante, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

Le competenze ordinarie di fine rapporto verranno corrisposte alle normali scadenze di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

pi la COMTELI SPA

p. la FIOM-CGIL

p. la UILM-UIL

SU SM. ALS